

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Norme in materia di sanatoria delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivi

Presentata il 5 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La congiuntura economica degli ultimi anni ha aggravato significativamente la criticità delle posizioni debitorie dei cittadini e delle imprese nei confronti del fisco. La presente proposta di legge, estendendo la definizione agevolata dei debiti maturati a seguito delle richieste derivanti da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi (già in parte avviata con l'attuale legge di stabilità n. 147 del 2013), intende:

a) potenziare i volumi della riscossione, anche in considerazione della prossima riorganizzazione del sistema di riscossione dei tributi che porterà, nel breve termine, ci si augura, all'istituzione di un nuovo organismo (la direzione centrale della riscossione) a seguito della fusione tra l'Agenzia delle entrate e la società

Equitalia Spa (secondo il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, onorevole Enrico Zanetti, il nuovo organismo dovrebbe passare sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in un modello non molto dissimile dall'*Internal Revenue Service*, il servizio entrate del Governo federale degli Stati Uniti d'America, responsabile anche della riscossione, che di fatto costituisce un ufficio del Dipartimento del tesoro). Al riguardo, va evidenziato che la Corte dei conti, nel rapporto del 2013 sul coordinamento della finanza pubblica e in altre occasioni, ha manifestato preoccupazione per la flessione dei risultati della riscossione ottenuti negli ultimi anni dovuta essenzialmente alla crisi economica. I dati definitivi relativi al 2013 hanno infatti evidenziato una contrazione del 5 per cento delle somme riscosse. La presente

proposta di legge, determinando un risparmio significativo dei costi per il contribuente, il quale sarà quindi incentivato a estinguere quanto prima il debito verso lo Stato, produrrà un incremento dei volumi riscossi rispetto al passato, mantenendo in equilibrio, per quanto possibile, il dato di bilancio su cui dovrà «lavorare», in futuro, l'istituenda Direzione centrale della riscossione che, a parere del proponente, dovrebbe essere istituita presso l'Agenzia delle entrate e non presso il Ministero dell'economia e delle finanze che ha un ruolo assolutamente diverso da quello che dovrebbe avere come braccio operativo del recupero dei crediti dello Stato. La proposta di legge prevede, infatti, che il contribuente sia tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo di quello residuo, di un interesse unico con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento (che è, circa, il rendimento medio dei buoni del Tesoro poliennali a cinque anni), con esclusione, quindi, degli interessi di mora, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Va detto, per inciso, che la proposta di legge non tocca l'aggio (su cui si basa in maniera pressoché totale la remunerazione delle società del gruppo Equitalia Spa), già ridotto di un punto percentuale, dal 9 per cento all'8 per cento, per effetto di una norma della *spending review* (articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012);

b) mitigare gli effetti della crisi per i debitori. È in crescente aumento, infatti, il numero delle imprese in difficoltà a causa della congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese. Un dato significativo, che fotografa in modo ineccepibile l'attuale momento storico, riguarda proprio le rateazioni. Secondo le stime dell'amministratore delegato della società Equitalia Spa, dal 2008 ad oggi sono state concesse 2.300.000 rateazioni per un importo pari a circa 25 miliardi di euro. Di

esse, il 65,8 per cento è attivo verso imprese. La presente proposta di legge, in linea con le precedenti riforme, contempla appunto la possibilità, per il contribuente moroso, di ottenere un piano di rateazione semplificato, ossia senza necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà fino a centoventi rate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. L'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. Rilevante è, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge, che risolve una significativa criticità, evidenziata soprattutto dopo l'entrata in vigore del cosiddetto «decreto del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), che riguarda i contribuenti che, in quanto già decaduti dalla rateazione alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, non possono fruire dei benefici dallo stesso decreto accordati in materia di dilazione di pagamento. Da una prima stima (indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, audizione dell'amministratore delegato della società Equitalia Spa, dottor Benedetto Mineo) si evidenzia un potenziale bacino di oltre 20 miliardi di euro che potrebbe essere oggetto di rateazione. La presente proposta di legge consente anche a chi è decaduto dalla rateazione secondo le regole vigenti di usufruire comunque delle agevolazioni previste.

Per concludere, quando ci si trova di fronte ad aziende con decine di dipendenti che hanno sempre pagato le tasse, ma che non riescono più a estinguere i debiti con lo Stato a causa delle difficoltà finanziarie connesse all'acuirsi della crisi economica, è compito della classe politica modificare le modalità di riscossione tutelando anche la realtà produttiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali e agli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale o dell'avviso di accertamento esecutivo, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0022350